# DECISIONE N. 3139/78/CECA DELLA COMMISSIONE

## del 29 dicembre 1978

## che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo, i laminati mercantili e i tondi per cemento armato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 61,

viste le decisioni n. 30-53 e n. 31-53 dell'Alta Autorità [1], modificate da ultimo dalle decisioni 72/440/CECA e 72/441/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972 [2],

viste le decisioni n. 3073/73/CECA [3] e n. 911/75/CECA della Commissione [4],

considerando che, nonostante un leggero aumento dei prezzi dell'acciaio, non è stato ancora possibile superare le difficoltà in cui si dibatte da un certo tempo l'industria siderurgica europea ; che il mercato siderurgico continua ad essere caratterizzato da una domanda esitante, di gran lunga inferiore all'offerta potenziale ; che la situazione finanziaria in quasi tutte le imprese continua ad essere critica ;

considerando che sin dal maggio 1977 la Commissione ha adottato alcune misure nel settore dei prezzi ; che con la decisione n. 962/77/CECA [5] ha fissato per la prima volta prezzi minimi per i tondi per cemento armato ; che alla fine del 1977, con decisione n. 3000/77/CECA [6], la Commissione ha prorogato i prezzi minimi per i tondi per cemento armato per l'anno 1978, introducendo inoltre prezzi minimi per i laminati mercantili e i nastri larghi a caldo ; che tale decisione è stata modificata due volte con decisioni n. 656/78/CECA [7] e n. 1483/78/CECA [8] ;

considerando che la situazione del mercato degli acciai da cemento armato continua ad essere caratterizzata dall'instabilità ; che per i laminati mercantili la domanda si è affievolita per le dimensioni inferiori agli 80 mm, mentre si manifesta una certa tendenza al rafforzamento della domanda per le dimensioni superiori ; che per tale motivo il prezzo minimo per le dimensioni inferiori è leggermente diminuito mentre il prezzo per le dimensioni superiori è leggermente aumentato ; che per i nastri larghi a caldo persiste la situazione di debolezza del mercato ; che la domanda insufficiente non è in grado di sostenere il mercato ; che la Commissione constata che esistono gli estremi per l'applicazione dell'articolo 61 ai prodotti precitati ;

considerando che, per garantire il successo di tale misura, è necessario che in tutti i casi si applichi il prezzo minimo, che si limitino gli sconti, che la deroga prevista per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della decisione sui prezzi minimi sia completamente abolita dopo un periodo di due mesi, che altrimenti i prezzi reali scenderebbero tanto al di sotto del livello del prezzo minimo da produrre gravi perturbazioni ;

considerando che la situazione particolare di taluni produttori non integrati di prodotti di rilaminazione, di tubi o di profilati a freddo può giustificare delle deroghe, particolarmente se tali produttori dipendono, per l'acquisto dei larghi nastri, da imprese integrate e si trovano in concorrenza con queste ultime per i prodotti finiti ; che in tale situazione possono essere messi in pericolo gli obiettivi della politica strutturale perseguita dalla Commissione ; che spetta alla Commissione valutare i singoli casi e la misura nella quale sia eventualmente giustificata una deroga al rispetto dei prezzi minimi ;

considerando che del resto la limitazione degli sconti ad un massimo prefissato facilita enormemente i controlli ; che la limitazione degli sconti non include gli sconti per le esportazioni indirette ; che in questo modo si garantisce una certa elasticità nella formazione dei prezzi quando i prodotti trasformati vengono esportati verso paesi terzi ;

sulla base di studi effettuati in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese e sentito il parere del Comitato consultivo e del Consiglio sia sull'opportunità di introdurre prezzi minimi per detti prodotti che sul livello di detti prezzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

### *Articolo 1*

1. La presente decisione si applica alle imprese dell'industria siderurgica della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed alle loro organizzazioni di vendita, nonché agli intermediari di cui alle decisioni n. 30-53 e n. 31-53.

---

(1) GU n. C 29 del 12. 5. 1973, pagg. 30 e 32, nell'ultima versione.
(2) GU n. L 297 del 30. 12. 1972, pagg. 39 e 42.
(3) GU n. L 314 del 15. 11. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 88 del 9. 4. 1975, pag. 7.
(5) GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 352 del 31. 12. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 87 del 1°. 4. 1978, pag. 1.
(8) GU n. L 176 del 30. 6. 1978, pag. 44.

2. La Commissione fissa i seguenti prezzi minimi per tonnellata metrica per le vendite di nastri larghi a caldo, di laminati mercantili e di tondi per cemento armato, in base alle denominazioni dei prodotti di cui all'allegato :

a) per i nastri larghi a caldo, qualità commerciale :

| | |
|---|---|
| 640 | marchi tedeschi |
| 167,50 | sterline inglese ed irlandesi |
| 1 450 | franchi francesi |
| 280 000 | lire italiane |
| 685 | fiorini olandesi |
| 10 000 | franchi belgi e lussemburghesi |
| 1 775 | corone danesi ; |

b) per i laminati mercantili di acciaio dolce comune, di dimensioni inferiori a 80 mm :

| | |
|---|---|
| 620 | marchi tedeschi |
| 162 | sterline inglesi ed irlandesi |
| 1 405 | franchi francesi |
| 271 000 | lire italiane |
| 665 | fiorini olandesi |
| 9 660 | franchi belgi e lussemburghesi |
| 1 700 | corone danesi ; |

c) per i laminati mercantili di acciaio dolce comune di dimensioni uguali e superiori a 80 mm :

| | |
|---|---|
| 630 | marchi tedeschi |
| 165 | sterline inglesi ed irlandesi |
| 1 425 | franchi francesi |
| 275 000 | lire italiane |
| 675 | fiorini olandesi |
| 9 850 | franchi belgi e lussemburghesi |
| 1 730 | corone danesi ; |

d) per i tondi per cemento armato lisci di acciaio dolce comune :

| | |
|---|---|
| 505 | marchi tedeschi |
| 132,50 | sterline inglesi ed irlandesi |
| 1 150 | franchi francesi |
| 220 000 | lire italiane |
| 540 | fiorini olandesi |
| 7 900 | franchi belgi e lussemburghesi |
| 1 385 | corone danesi ; |

e) per i tondi per cemento armato ad aderenza migliorata con un carico unitario di snervamento minimo di 40 kg per $mm^2$ ed un carico unitario di rottura minimo di 50 kg per $mm^2$ :

| | |
|---|---|
| 525 | marchi tedeschi |
| 137,50 | sterline inglesi ed irlandesi |
| 1 190 | franchi francesi |
| 228 000 | lire italiane |
| 560 | fiorini olandesi |
| 8 200 | franchi belgi e lussemburghesi |
| 1 435 | corone danesi. |

3. Per mantenere un prezzo minimo uniforme all'interno del mercato comune la Commissione può modificare tali prezzi in funzione delle variazioni dei tassi di cambio.

*Articolo 2*

1. I prezzi minimi sono prezzi fissati, a partire dai punti di parità, per le qualità di base precedentemente citate.

2. Qualora i listini prezzi contengano prezzi solo parzialmente effettivi, in quanto comprendono supplementi per dimensioni e qualità, le differenze risultanti tra tali prezzi parzialmente effettivi ed i prezzi minimi sono da considerare delle maggiorazioni per dimensioni o qualità.

3. Essi sono obbligatori per le operazioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione e sostituiscono, a partire da tale data, i prezzi di listino inferiori fino a quando, in conformità di quanto disposto all'articolo 4, le imprese non li modificheranno.

4. Per quanto riguarda le transazioni concluse anteriormente all'entrata in vigore della presente decisione per le quali siano stati indicati in valore assoluto prezzi fermi e quantità definitive, i prezzi minimi sono obbligatori per le consegne a partire dal 1° marzo 1979.

5. Per quanto riguarda le transazioni relative a consegne di larghi nastri effettuate ad imprese indipendenti per la rilaminazione o la produzione di tubi e di profilati a freddo, i prezzi minimi sono obbligatori per le consegne a partire dal 1° marzo 1979. Vanno considerate come « indipendenti » ai sensi di tale disposizione, le imprese che non producono esse stesse i larghi nastri necessari alle attività suddette e che non sono concentrate, ai sensi dell'articolo 66 del trattato CECA e della decisione n. 24/54 del 6 maggio 1954 ([1]), con tali imprese produttrici.

Nella misura in cui lo giustificano gli obiettivi della politica strutturale, tali transazioni possono essere esonerate dall'osservazione dei prezzi minimi. La Commissione decide su domanda di una delle imprese in questione. Le domande giustificate a tale scopo debbono essere presentate entro il 1° febbraio 1979.

*Articolo 3*

1. Le riduzioni e gli sconti di qualsiasi tipo pubblicati nei listini e nelle condizioni di vendita ovvero notificati alla Commissione prima dell'entrata in vigore della presente decisione, non possono essere aumentati. È vietato applicare nuovi sconti o nuove riduzioni. Tenuto conto di tutti gli sconti e riduzioni di qualsiasi tipo il prezzo minimo praticato, comprese eventuali maggiorazioni per dimensioni e qualità e

([1]) GU della CECA n. 9 dell'11. 5. 1954, pag. 345.

restanti maggiorazioni e supplementi ai sensi dell'articolo 2, non può essere inferiore a quello stabilito di più di :

| | |
|---|---|
| 30 | marchi tedeschi, |
| 8 | sterline inglesi ed irlandesi, |
| 70 | franchi francesi, |
| 13 500 | lire italiane, |
| 32,50 | fiorini olandesi, |
| 475 | franchi belgi e lussemburghesi, |
| 85 | corone danesi, |

per i nastri larghi a caldo, e di più di :

| | |
|---|---|
| 20 | marchi tedeschi, |
| 5,50 | sterline inglesi ed irlandesi, |
| 45 | franchi francesi, |
| 9 000 | lire italiane, |
| 21,50 | fiorini olandesi, |
| 325 | franchi belgi e lussemburghesi, |
| 55 | corone danesi, |

per i laminati mercantili ed i tondi per cemento armato. Gli sconti concessi dalle industrie siderurgiche per l'esportazione indiretta non sono contenuti negli importi precitati.

2. Le maggiorazioni ed i supplementi di qualsiasi tipo pubblicati nei listini e nelle condizioni di vendita prima dell'entrata in vigore della presente decisione non possono essere ridotti o annullati.

3. I termini e le condizioni di pagamento pubblicati nei listini prima dell'entrata in vigore della presente decisione non possono essere modificati.

*Articolo 4*

Le imprese, i cui prezzi di listino pubblicati siano inferiori ai prezzi contenuti nella presente decisione, pubblicano nuovi prezzi di listino conformi alla presente decisione nel termine di 15 giorni dalla sua entrata in vigore.

*Articolo 5*

La presente decisione si applica alle vendite destinate all'interno della Comunità, nonché all'Austria, alla Finlandia, alla Norvegia, alla Svezia e al territorio europeo del Portogallo.

*Articolo 6*

I prezzi minimi non ostacolano gli allineamenti sui prezzi franco consegna più favorevoli dei listini di altri produttori della Comunità.

*Articolo 7*

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio ed è valida fino al 31 dicembre 1979, fatta salva la sua abrogazione prima di tale data.

2. Fatto salvo l'adeguamento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione può modificare i prezzi minimi durante il periodo di validità della presente decisione qualora lo ritenga necessario a seguito dell'evoluzione della situazione.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**della decisione n. 3139/78/CECA che fissa i prezzi minimi per i nastri larghi a caldo, i laminati mercantili e i tondi per cemento armato**

I prodotti siderurgici disciplinati dalla presente decisione sono definiti in base alla loro denominazione commerciale :

**A. Per forme e dimensioni, conformemente all'Euronorm 79-69**

1) *Nastri larghi a caldo*

Prodotti piatti laminati a caldo arrotolati a spire regolarmente sovrapposte di larghezza superiore o uguale a 600 mm. Sono compresi i nastri larghi a caldo striati, bugnati o che presentino altri rilievi e provengano direttamente dalla laminazione.

2) *Laminati mercantili*

— Le barre piene laminate a caldo a sezione tonda, semitonda, piena o appiattita, quadrata, esagonale, ottagonale (eccettuati i tondi per cemento armato) ;

— le barre piatte a sezione rettangolare la cui larghezza non superi i 150 mm ;

— le barre il cui profilo ricordi la forma della lettera L (angolari), T (Ti), Z (Zeta) ;

— i piccoli profilati la cui sezione assomigli ad una I o ad una H, ovvero ad una U e la cui altezza sia inferiore a 80 mm.

Non sono compresi in tale categoria :

— i prodotti per tubi senza saldatura a sezione circolare o poligonale ;

— i T ottenuti per taglio longitudinale di una putrella I ovvero H ;

— i nastri forniti in barre o in fasci piegati ;

— i prodotti piatti e gli angolari a bulbo, detti profilati navali ;

— i profilati speciali laminati in barre, in genere a sezione ridotta o di forma molto particolare, con tolleranze dimensionali assai severe.

3) *Tondi per cemento armato*

— Le barre di armatura per cemento o cemento armato, laminate a caldo, di sessione circolare o quadrata, a spigoli arrotondati, la cui superficie è liscia, a tacche o nervata ; queste barre possono avere subito una torsione a freddo intorno al loro asse longitudinale.

I tondi per cemento armato vengono in genere forniti in barre o rotoli.

**B. Per qualità o categorie d'acciaio**

Sono comprese le qualità o categorie d'acciaio disciplinate con decisione n. 31/53/CECA nella sua attuale versione, relativa alle condizioni di pubblicità dei prezzi e alle condizioni di vendita degli acciai di base o di qualità. Sono escluse le qualità o categorie d'acciaio disciplinate dalla decisione n. 37/54/CECA, modificata dalla decisione n. 33/58/CECA, relativa alle condizioni di pubblicità dei prezzi e condizioni di vendita degli acciai speciali, e cioè :

a) acciai per molle al silicio manganese ;

b) acciai automatici allo zolfo, al piombo, al piombo-zolfo ;

c) lamierini magnetici in genere, senza distinzioni per la perdita in watt ;

d) acciai da costruzione non legati con un tenore di carbonio dello 0,60 % ed oltre ;

e) acciai da costruzione legati ;

f) acciai per cuscinetti a rotolamento ;

g) acciai inossidabili e refrattari ;

h) acciai per utensili ;

i) acciai rapidi.

Sono inclusi gli acciai al carbonio con un tenore di carbonio inferiore allo 0,60 %, destinati a trattamenti nella massa o in superficie, sempre che il loro tenore in Pe S sia superiore o uguale a 0,035 %, e che non debbano rispondere a nessuna delle prescrizioni particolari definite al paragrafo 5.2.3.1 dell'Euronorm 20-74 (garanzia di resilienza, profondità di tempra o di cementazione, stato superficiale, tenori limite di inclusioni non metalliche, lavorabilità).